

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto dei lavori per gli interventi di bonifica	
	e messa in sicurezza della pavimentazione stradale a tratti, ripristino	
	segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche sulle	
	S.P. 17/a Morlupo-Capena dal km 0+000 al km 13+120, S.P. 4/a Settevene	
	Palo I dal km 0+000 al km 6+400, S.P. 17/b Mazzano Calcata dal km 0+000	
	al km 2+750, S.P. 52/B La Valle Ponte Storto --Perizia di variante tecnica	
	in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del	
	D.Lgs.n.36/2023. –	
	CIG: B5833A1E3D ---- CUP: F77H22003330001	
	Repertorio n. 12580	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Sedici del mese di Luglio in Roma nella	
	sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta n. 41,	
	presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale	
	n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----	
		1

	2) Sig. Vincenzo CIOFFI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente	
	a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore unico	
	dell'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA'	
	UNIPERSONALE a r.l., con sede legale in Roma in via Flaminia n. 856,	
	C.F.:04256281009, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di	
	Roma in data 21.02.2020 al REA n. RM - 1604362, come da documento n.T	
	610796387 del 07.07.2025, acquisito d'ufficio.-----	
	Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
	io Ufficiale Rogante sono certo.----	
	Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio	
	consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come	
	modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----	
	P R E M E S S O	
	- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana	
	di Roma Capitale rep. n. 12454 del 05-09-2024 sono stati affidati i lavori <i>per</i>	
	<i>gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della pavimentazione stradale a</i>	
	<i>tratti, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione barriere</i>	
	<i>metalliche sulle S.P. 17/a Morlupo-Capena dal km 0+000 al km 13+120, S.P.</i>	
	<i>4/a Settevene Palo I dal km 0+000 al km 6+400, S.P. 17/b Mazzano Calcata</i>	
	<i>dal km 0+000 al km 2+750, S.P. 52/B La Valle Ponte Storto, con un ribasso</i>	
	offerto del 24,786% per un importo netto contrattuale di € 239.533,76 di cui	
	€5.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 2.494,24 per lavori in economia, oltre	
	IVA, all'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA'	
	UNIPERSONALE a r.l., con sede legale in Roma in via Flaminia n. 856,	
	C.F.: 04256281009, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato	

semplicemente Operatore economico;-----

- che, l'Arch. Marta Angeletti, Funzionario tecnico del Servizio 2 del Dipartimento II in qualità Responsabile Unico del Progetto, ha trasmesso, al competente Servizio 2 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera dei lavori per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della pavimentazione stradale a tratti, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche sulle S.P. 17/a Morlupo-Capena dal km 0+000 al km 13+120, S.P. 4/a Settevene Palo I dal km 0+000 al km 6+400, S.P. 17/b Mazzano Calcata dal km 0+000 al km 2+750, S.P. 52/B La Valle Ponte Storto, ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii ;-----

- che con determinazione dirigenziale n. 114 del 21.01.2025, del Servizio 2 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari ad € **76.223,81** oltre IVA, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c) del D.lgs.n. 36/23 e ss.mm.ii;-----

- che con determinazione dirigenziale n. 462 del 12.02.2025, del Servizio 1 del Dipartimento II, è stata approvata la spesa relativa alla perizia di variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara del **24,786%** di € **76.223,81** oltre IVA, all'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE a r.l.- c.f.: 04256281009, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, che non alterano la natura del progetto iniziale, dovuti al peggioramento dello stato

della pavimentazione stradale generatosi nel periodo temporale intercorso tra

la progettazione iniziale e la realizzazione dei lavori, che sono stati indicati

nella relazione inclusa al progetto di perizia di variante, come di seguito

riportati:-----

- *peggioramento dello stato della pavimentazione sulla S.P. 17/a Morlupo*

Capena; -----

- *aumento delle superfici interessate dal rifacimento dello strato di usura*

(tappeto) e ricariche a tratti di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder);-----

-che in data 19.12.2024, il sig. Vincenzo Cioffi in qualità di rappresentante

dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing. Fabio De Santis ed il

Responsabile Unico del Progetto Arch. Marta Angeletti, funzionari tecnici del

Servizio 2 del Dipartimento II, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con

il quale l'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA'

UNIPERSONALE a r.l.- c.f.: 04256281009 si impegna ad eseguire, senza

eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante;-----

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, la

modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di

circostanze impreviste ed imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la

stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la

natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad

accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale Rep.n. 12454

del 05-09-2024;-----

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro

economico/comparativo è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del

	contratto principale pari ad € 239.533,76 sommato alla presente perizia di	
	variante pari ad € 76.223,81, risulta complessivamente pari ad € 315.757,57	
	oltre IVA;-----	
	- che l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto	
	iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula	
	di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2	
	del citato decreto;-----	
	- che in data l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui	
	al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte	
	integrante del contratto iniziale;	
	- che l'Operatore Economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del	
	D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex	
	dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
	pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di lavoro;-----	
	- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città	
	Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del	
	presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----	
	- che l'Arch. Marta Angeletti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto	
	con nota prot. n.CMRC-0067961 del 10.04.2025 ha dichiarato, ex art.17	
	comma 5 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, di aver effettuato la verifica, con	
	esito regolare, del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario	
	dei requisiti prescritti dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii.; ----	
	- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-	

INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 46201095 di

protocollo con scadenza 07.10.2025, conservato in atti;-----

- che con nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0093922_20250304 in data

04.03.2025 per l'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA'

UNIPERSONALE a r.l. è stata inviata, ex art.87 del D.Lgs.159/11, la richiesta

di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della

Prefettura di Roma.-----

- che il sig. Vincenzo Cioffi nella sua qualità di Rappresentante legale

dell'Operatore Economico, in data 08.07.2025, ha reso una dichiarazione

sostitutiva, ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del

presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico

stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di

impedimenti ex art. 67 del citato Decreto. -----

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot. n.

CMRC-0064056 del 04.04.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalla

richiesta di comunicazione antimafia riferita all'Operatore economico e non

essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla

stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11. -----

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 Dott. Stefano MONNI, concede in appalto all'Operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE a r.l., che, a mezzo del Signor Vincenzo CIOFFI accetta, l'esecuzione dei lavori per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della pavimentazione stradale a tratti, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche sulla S.P. 17/a Morlupo-Capena dal km 0+000 al km 13+120, S.P. 4/a Settevene Palo I dal km 0+000 al km 6+400, S.P. 17/b Mazzano Calcata dal km 0+000 al km 2+750, S.P. 52/B La Valle Ponte Storto.---

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 21.01.2025:

- a) computo metrico;----
- b) atto di sottomissione;----
- c) relazione;-----
- d) quadro tecnico economico.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti

della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.-----

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **76.223,81 (euro settantaseimiladuecentoventitre/81)** IVA esclusa. Il costo della manodopera per la perizia di variante è pari ad € 10.495,73. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 462 del 12.02.2025, del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, della polizza fidejussoria n. 2164699 della REVO Insurance S.p.A. ASSICURAZIONI spa-Agenzia DE FILIPPIS di Nocera, per l'importo di € 3.812,00 rilasciata in data 20.03.2025.--La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23, l'Operatore economico ha sottoscritto, con la REVO Insurance S.p.A. ASSICURAZIONI Agenzia DE FILIPPIS di Nocera, l'appendice n. 1 di

precisazione del 20.03.2025 alla polizza n. OX00032829 rilasciata in data 26.06.2024 allegata al contratto iniziale. -----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi da aggiungere in sequenza alla data prevista di scadenza dei lavori principali, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.- All'art. 13 del contratto iniziale rep.

n.12454 sono indicate le lavorazioni oggetto di subappalto. ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12454 del 05-09-2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.----

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto

attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.-----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli

obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.-----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione inviata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0093922_20250304 in data 04.03.2025

ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE a r.l., siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma in via Flaminia n. 856.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione****Art.13 - Subappalto****Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione****Art.16- Inadempienze contrattuali****Art.17- Divieto di cessione del contratto-****Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione****Art.23- Recesso****Art.26 – Foro competente**

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.